

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA - Sez. III-quater**

**ISTANZA CAUTELARE**

**EX ART. 55 C.P.A.**

**(R.G. 226/2023)**

Per: **MEDIC'S BIOMEDICA Srl** (Avv.ti Valeria e Gianluigi Pellegrino come da procura in calce al ricorso introduttivo)

*ricorrente*

contro:

- **Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome** (Avvocatura Generale dello Stato);
- **Regione Puglia ed altri** (n.c.)

*resistenti*

e nei confronti di: **Medic's Point srl ed altri** (n.c.)

*controinteressati*

**per la sospensione,**

**previa misura cautelare anche monocratica**

di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo del 04/01/2023 ed i motivi aggiunti del 21/03/2023 ed in particolare: della determina del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12/12/2022 che ha stabilito il riparto tra le aziende fornitrici di dispositivi medici tra cui la ricorrente del c.d. *pay back* per gli anni dal 2015 al 2018; dei presupposti DM 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. il 26/10/2022, e 06 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15/09/2022, adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e dell'accordo siglato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 7.11.19 e di ogni altro accordo in

Conferenza eventualmente rilevante; dell'atto dirigenziale del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 del 08/02/2023, comunicata a mezzo pec del 10/02/2023, recante “*Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto*”, e relativi allegati; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

\* \* \*

A valle della notifica del ricorso e dei motivi aggiunti, di cui diamo per noti i contenuti anche ai fini della valutazione del *fumus* che assiste la presente istanza, il termine di pagamento delle quote di ripiano per il periodo 2015-2018 (c.d. *pay back dispositivi*) è stato unificato su tutto il territorio nazionale e prorogato dapprima al 30/04/2023 (ad opera dell'art. 1 del D.L. 11/01/2023 n. 4 poi abrogato e dell'art. 4, c. 8-*bis*, del D.L. 303/2022, conv. in L. n. 14 del 24/02/2023), e successivamente al 30/06/2023 ad opera dell'art. 8, co. 3, I periodo, del D.L. n. 34/2023, convertito in L. n. 56 del 26/05/2023.

Al momento in cui scriviamo risulta approvata ed in corso di pubblicazione un'ulteriore e definitiva proroga al 31/07/2023; il riferimento è all'approvazione in data 28/06/23 del disegno di legge n. 774 concernente la conversione in legge del D.L. n. 51/2023 con aggiunta nel testo del decreto convertito dell'art. 3-*bis*, rubricato “*Disposizioni concernenti la disciplina per il controllo della spesa relativa ai dispositivi medici*” e recante la sola sostituzione del termine cui al citato art. 8, co. 3, del D.L. n. 34/2023.

Orbene, quest'ultimo prevede, come noto, che i fornitori di dispositivi medici colpiti dal *pay back* possano versare entro il 30/06, da ritenersi ormai prorogato al 31/07/23, un importo pari al 48% di quanto dovuto alla stregua dei provvedimenti regionali con effetti estintivi sia dell'obbligazione limitatamente al triennio oggetto del ripiano sia del contenzioso instaurato innanzi a codesto on. le TAR.

**Trattasi di facoltà di cui la ricorrente non intende avvalersi.**

Pertanto, considerato l'approssimarsi della scadenza prevista per il pagamento

mediante versamento o, in alternativa, mediante compensazione certamente sussiste l'interesse concreto ed attuale di Medic's Biomedica srl alla sospensione dei provvedimenti impugnati, una volta che:

- **la quota di ripiano ad essa attribuita è ingentissima (€. 4.380.239,45)**, specialmente tenendo conto che la ricorrente è un piccolo - medio distributore di dispositivi medici quasi esclusivamente dedito all'attività di fornitura degli stessi in favore di enti ed aziende afferenti al Sistema Sanitario pubblico;
- la stessa **non potrà** pertanto **essere versata nel termine indicato per assenza di corrispondente liquidità**, con conseguente certezza che alla scadenza del termine previsto per il pagamento la ricorrente subirà la compensazione prevista *ex lege*.

Dal che deriverebbe una gravissima crisi finanziaria suscettibile di incidere sulla stessa continuità aziendale.

Sul punto, ad ulteriore comprova del pregiudizio grave ed irreparabile, ci sia consentito rinviare alla *relazione di consulenza integrativa* del 28/06/2023 a firma della dr.ssa Liguori (a completamento di quella già in atti *sub 7* del ns indice 09/01/2023), da cui emerge che **la liquidità aziendale al 19/06/23 ammonta ad €. 1.199.282,61, di gran lunga inferiore alla quota di ripiano imputata alla ricorrente dall'ultimo provvedimento regionale impugnato che dovrà essere versata entro il 31/07 (pari ad €. 4.380.239,45)**.

Non potendo quindi provvedere al pagamento della quota la ricorrente subirà a stretto giro (ossia nella migliore delle ipotesi dal 01/08/2023) la compensazione dei crediti, che già ad oggi ammontano ad €. 2.558.269,07 tra fatture già emesse e non ancora liquidate dalle ASL e da altre Aziende Ospedaliere pubbliche (per €. 1.226.189,34) e fatture da emettere per forniture già completate (€. 1.332.079,73) e, di conseguenza, dovrà affrontare le uscite previste nelle prossime settimane con la sola liquidità esistente di cui si è detto e, al più, con le esigue entrate derivanti dai pagamenti effettuati da strutture private, che in media incidono sul fatturato di Medic's Biomedica srl soltanto nella misura del

17% ed il cui realizzo peraltro non può ritenersi né certo né tempestivo.

La relazione unitamente ai documenti allegati, recanti l'elenco delle fatture dei fornitori che la ricorrente dovrà onorare da qui al 30/09/2023, documenta infatti i flussi in entrata e in uscita ad oggi previsti nel periodo giugno – settembre 2023, facendosi carico sia dell'ipotesi di compensazione a partire dal 01/07/23, sia dell'ipotesi di compensazione a partire dal 01/08/23, come da ultimo sembra prospettarsi con la recente approvazione dell'art. 3-bis del DL 51/2023.

Dal relativo prospetto emerge chiaramente che **da qui al 30/09/2023 la ricorrente dovrà onorare:**

- **i debiti già contratti con i propri fornitori per un totale di €. 2.075.456,83,** acquisti tutti già effettuati e fatturati e i cui termini di pagamento verranno gradualmente a scadere al 31/7, al 31/8 e al 30/09/2023 [*cf.* la voce sub a) a pag. 2 della relazione];

- le spese mensili ricorrenti per stipendi e contributi e per spese generali e di locazione calcolate sui dati del bilancio 2022, ammontanti ad €. 128.808,77 mensili (*cf.* le voci *sub* b-c-d-e a pag. 3 della relazione);

- i debiti che sicuramente verranno ad aggiungersi per gli acquisti cui sarà tenuta per le forniture alle diverse Aziende Ospedaliere pubbliche in esecuzione dei contratti in essere per il riassortimento di magazzino dei dispositivi di volta in volta utilizzati.

Stando così le cose, il revisore contabile della società ha attestato nell'allegata relazione che: *“In ogni caso, anche nella situazione auspicabile di incassi eseguiti tempestivamente, **la società, al massimo nel prossimo mese di agosto, si troverà nell'impossibilità di far fronte in modo regolare alle obbligazioni a causa della crisi e dello squilibrio patrimoniale, economico e finanziario...***

*Dai prospetti di seguito riportati, con tutte le riserve sopra esposte relative al tempestivo incasso dei crediti esigibili, fatto non riscontrabile nel settore di appartenenza, si può evincere che:*

- **al 30.6.2023, così come in caso di proroga al 31.7.2023, la società non**

**dispone dell'importo di Euro 4.380.239,45 richiesto dalla Regione;**

- qualora le Asl optassero per la compensazione bloccando i pagamenti dal 1.7.2023, si avrebbe una situazione di deficit finanziario già ad agosto 2023 di **- Euro 707.488,00**, aggravata nel caso di ritardo negli incassi di giugno e luglio per quanto attiene ai privati;

- qualora le Asl optassero per la compensazione, bloccando i pagamenti dal 1.8.2023 in presenza di proroga, si avrebbe un deficit finanziario ad agosto 2023 di **- Euro 347.140,19**, attenuato, rispetto all'ipotesi precedente dall'ipotizzato incasso di luglio di Euro 360.348,02 proveniente dal pubblico, ma sempre tale da non permettere il pagamento degli impegni assunti”.

In sostanza, quindi, anche a voler considerare, nella più ottimistica delle previsioni, un flusso in entrata dalle strutture private di circa 350mila Euro, la società ricorrente si ritroverà già ad agosto 2023 in grave perdita, destinata ad aggravarsi nel mese di settembre 2023.

E pertanto “E’ evidente come il mancato incasso dei crediti vantati verso le strutture pubbliche impedirà l’adempimento degli obblighi di pagamento verso le multinazionali, fornitrici dei dispositivi già a partire dal mese di agosto, con il blocco delle forniture, le probabili azioni esecutive da parte dei fornitori per i debiti non onorati e l’impossibilità del rifornimento di dispositivi oggi assicurato in tempo reale alle USL, con possibili azioni di risarcimento da parte di queste ultime per gli impegni già presi, che non potranno oggettivamente essere onorati, evidentemente per cause non imputabili alla società” (cfr. pag. 3 della relazione integrativa).

A ciò si aggiunga che difficilmente una tale situazione di *deficit* potrebbe essere fronteggiata facendo ricorso al credito, atteso che la ricorrente, dovendo accantonare la quota di ripiano prevista dai provvedimenti impugnati, **ha già dovuto chiudere il bilancio al 31/12/22 con una perdita di € 1.984.214,00** (importo anche quest’ultimo attestato nella *relazione integrativa*).

Non può infine sottacersi che la mancata sospensione degli atti impugnati è

destinata a ripercuotersi gravemente anche sulle Amministrazioni Pubbliche ed in generale sugli enti del Servizio Sanitario, atteso che in ragione di quanto sopra dedotto la ricorrente non potrà fare fronte agli ordinativi che le perverranno in esecuzione dei contratti pubblici in essere, i quali generalmente prevedono il riassortimento dei magazzini delle Aziende Sanitarie non appena un certo numero di dispositivi venga impiantato e/o comunque utilizzato.

Vi è quindi il concreto rischio che laddove il riassortimento di magazzino è stato affidato alla ricorrente i singoli reparti di ospedali ed ambulatori rimangano privi di dispositivi medici e non possano quindi effettuare tempestivamente le più svariate prestazioni mediche con grave nocimento per la salute dei pazienti e grave lesione del loro diritto alle cure pubbliche.

\*

Per tutti tali motivi e con espresso richiamo ai fatti e alle censure del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti

**si chiede**

a codesta on. le Sezione di voler, all'esito dell'udienza cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati.

Con richiesta di ascolto in sede di delibazione dell'istanza e con ogni conseguenza in ordine a spese e competenze.

La presente istanza si notifica sia a mezzo pec ai sensi della L. n. 53/94, sia mediante pubblici proclami, giusta autorizzazione di cui all'ordinanza presidenziale di codesto on. le TAR n. 3551/2023.

Roma, 30/06/2023

Avv. Gianluigi Pellegrino

Avv. Valeria Pellegrino

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA - SEZ. III-*quater***

**ISTANZA DI DECRETO CAUTELARE**

**EX ART. 56 C.P.A.**

**Ill.mo Sig. Presidente**

Le ragioni di *estrema gravità ed urgenza*, che legittimano la presente istanza, emergono con evidenza dalla circostanza, documentata ed attestata nell'allegata relazione di consulenza integrativa, per cui **già nel prossimo mese di Agosto 2023**, a causa dei mancati incassi determinati dal meccanismo legale della compensazione della quota di ripiano, **la società ricorrente si troverà certamente in grave perdita e non potrà più fare fronte agli impegni nei confronti di dipendenti, fornitori ed enti pubblici del servizio sanitario nazionale**, con i quali sono in essere ad oggi numerosi contratti di forniture.

Come ampiamente attestato nella relazione tale inevitabile risultato dipende dall'entità del prelievo forzoso disposto in danno della ricorrente, il quale supera di ben quattro volte la sua attuale liquidità, dalla prossima scadenza del termine previsto con l'ultima proroga ad oggi ancora vigente (30/06/2023), su cui nella sostanza non incide l'ultima esigua proroga approvata ma al momento in cui si scrive non ancora vigente (31/07/2023), e dalle modalità forzose con cui l'Amministrazione potrà comunque operare il prelievo a mezzo compensazione dei crediti di Medic's Biomedica srl.

Nel giro di pochissimi giorni la ricorrente subirà quindi a seguito del *pay back* un danno pressoché irreversibile da un punto di vista sia economico che finanziario, sicché solo la concessione della tutela monocratica nelle more della deliberazione collegiale dell'istanza in Camera di Consiglio potrà consentire all'on. le Collegio che essa avvenga *re adhuc integra* (tutela monocratica che il Presidente di codesta on. le Sezione ha in casi analoghi già accordato, *cf.* tra gli altri i decreti n. 3023 e 3024 del 13/06/23).

Ciò in particolare ove si consideri che la prima Camera di Consiglio utile per la

delibazione dell'istanza cautelare nonché l'unica prima della sospensione feriale è quella del 02/08 p.v. (mentre la prima udienza camerale post feriale è calendarizzata per il 26/09 p.v.), data successiva alla scadenza del termine per l'attivazione della compensazione, sia che questo venga a scadere al 30/06/23, com'è al momento in cui si scrive, sia che questo venga ulteriormente prorogato al 31/07/23, com'è probabile ma non ancora certo nell'ipotesi di tempestiva promulgazione e pubblicazione della legge di conversione del D.L. n. 51/2023. Pertanto, nelle more del perfezionamento della notifica per pubblici proclami (sia dei gravami, già avviata in esecuzione dell'ordinanza presidenziale n. 3551/23 ma non ancora conclusa, sia delle presenti istanze cautelari) e della fissazione della Camera di Consiglio e ferma la notifica dell'istanza cautelare collegiale e monocratica anche nelle forme ordinarie alle parti costituite, è necessario che la posizione della ricorrente sia tutelata mediante un provvedimento monocratico.

Il che è certamente consentito dal c.p.a. alla stregua sia dell'art. 56, c. 2, primo periodo, che ritiene sufficienti ai fini della concessione della tutela monocratica che la *“notificazione si sia perfezionata nei confronti almeno della parte pubblica (nel caso il Ministero della Salute costituito in giudizio e la Regione Puglia, cui il ricorso e i motivi aggiunti sono stati già da tempo notificati a mezzo pec) e di uno dei controinteressati”*, sia dell'art. 27, c. 2, ultimo periodo, il quale stabilisce che *“nelle more dell'integrazione del contraddittorio il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali”* (sulla scorta di tale disposizione codesta on. le Sezione ha già concesso la tutela cautelare collegiale nelle more del perfezionamento della notifica per pubblici proclami, una volta preso atto che *“il relativo procedimento si sta rivelando particolarmente complesso e lungo e che non appare concretamente possibile attendere che si sia perfezionato ai della decisione dell'istanza cautelare”*; cfr. ord. n. 3380 del 30/06/23).

Anche la presente istanza si notifica sia a mezzo pec ai sensi della L. n. 53/94,

sia mediante pubblici proclami, giusta autorizzazione di cui all'ordinanza presidenziale di codesto on. le TAR n. 3551/2023.

Con osservanza.

Roma, 30/06/2023

Avv. Valeria Pellegrino

Avv. Gianluigi Pellegrino